

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4032/89 DELLA COMMISSIONE****del 29 dicembre 1989****che proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3365/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 288/82,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1884/89<sup>(4)</sup>, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi mediterranei firmatari di accordi che stabiliscono un regime preferenziale con la Comunità, ossia l'Egitto, la Turchia e Malta;

considerando che tale regolamento cessa di aver vigore il 31 dicembre 1989;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'introduzione di questo regime di sorveglianza e che è opportuno mantenerlo in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2819/79 è prorogato fino al 31 dicembre 1990.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 29. 6. 1989, pag. 18.